



Comune di Modena
Settore Ambiente e Protezione Civile
Servizio Tutela Patrimonio Naturale

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

Normativa di riferimento

Pareri

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali.

Art. 2 – Valori etici e culturali.

Art. 3 – Competenze del Sindaco.

Art. 4 – Tutela degli Animali.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

Art. 6 – Ambito di applicazione

Art. 7 – Esclusioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Detenzione

Art. 9 – Trasporto

Art. 10 – Addestramento/Educazione

Art. 11 – Sterilizzazioni

Art. 12 – Avvelenamento

Art. 13 – Derattizzazione e disinfestazione

Art. 14 – Accattonaggio con animali e/o offerta di animali in premio, vincita, o omaggio

Art. 15 – Accesso negli esercizi pubblici e negli uffici comunali

Art. 16 – Inumazione di animali

Art. 17 – Tutela fauna minore e degli habitat

Art. 18 - Controllo dei colombi liberi urbani

Art. 19 - Controllo dei muridi e di altri animali infestanti

Art. 20- Opere edili, cartellonistica e cantieri

Art. 21 - Scelte alimentari

Art. 22 - Associazioni animaliste e zoofile

Art. 23 - Adozioni

Art. 24 – Smarrimenti/ritrovamenti di animali

TITOLO IV - CANI

Art. 25 – Anagrafe canina

Art. 26 – Detenzione

Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 28 – Aree destinate ai cani

Art. 29 – Obbligo di raccolta degli escrementi

Art. 30 – Struttura di ricovero comunale. Canile

Art. 31 - Cattura

TITOLO V – GATTI

Art. 32 – Definizioni

Art. 33 - Detenzione

Art. 34 – Colonie feline

Art. 35 - Struttura di ricovero comunale. Gattile

TITOLO VI – ALTRI ANIMALI

Art. 36 – Detenzione di animali selvatici od esotici

Art. 37 - Detenzione e tutela dell'avifauna

Art. 38 - Detenzione e tutela degli equidi

Art. 39 - Tutela di insetti ed altri animali invertebrati

TITOLO VII – UTILIZZO DI ANIMALI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI.

Art. 40 – Disposizioni generali

Art. 41 – Circhi e mostre itineranti

TITOLO VIII – ALLEVAMENTO, COMMERCIO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA (O PENSIONE) DI ANIMALI A FINI DI LUCRO.

Art. 42 – Allevamento, pensione e commercio

Art. 43 – Requisiti generali della struttura

Art. 44 – Requisiti specifici

Art. 45 - Centri Addestramento ed Educazione cani

Art. 46 – Pet Therapy

Art. 47 - Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali

Art. 48 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

Art. 49 - Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione

Art. 50 - Recupero e riabilitazione animali da laboratorio

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51– Sanzioni

Art. 52 – Vigilanza

Art. 53 – Incompatibilità ed abrogazioni di norme

Art. 54 – Entrata in vigore e modificazioni

Art. 55 – Norme transitorie

Art. 56 – Modifiche Allegati

Allegati :

Allegato A CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO DI ADOZIONE

Allegato B INDICAZIONI DETENZIONE ANIMALI

Allegato C DOMANDA AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

Allegato D ANIMALI PER CUI E' CONSENTITO L'ATTENDAMENTO E RELATIVI REQUISITI STRUTTURALI

Allegato E ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ATTENDAMENTO

Allegato F CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO INFORMATIVO

Allegato G DIMENSIONI DEI BOX E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO PER CANI E GATTI

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana
- Art. 1 del R.D. n° 611 del 12/06/1913 sulla protezione degli animali;
- T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18/06/1931), Articolo 70, il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 06/05/1940, Art. 129, e la Circolare 20/12/1999 n° 559;
- T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27/07/1934;
- T.U. Ambientale 152/2006;
- D.P.R. n° 320 del 8/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO;
- L.812 del 24/12/1978 di adesione alla Convenzione Internazionale per la protezione degli uccelli, Parigi 18.10.1950;
- Art. 3 del D.P.R. 31/03/79 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- D.M. del 31/12/1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla L.874 del 19/12/1975 e la Circolare del Ministero della Sanità n° 29 del 05/11/1990;
- L.503 del 05/05/1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19/09/1979;
- L.281 del 14/08/1991 "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- D.P.R. n° 624 del 5/06/1982 di attuazione della direttiva CEE n° 77/489;
- L.150 del 07/02/1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12/01/93, coordinato con legge di conversione n° 59 del 13/3/93;
- L.157 del 11/02/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio" che stabilisce all'Art. 1 che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e all'Art. 2 che fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela le specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stati di naturale libertà nel territorio nazionale;
- D. Lgs. 593/92 modificato dal D. Lgs. 338/98 (attuazione della Direttiva C.E.E. in materia di protezione degli animali durante il trasporto);
- L.473 del 22/11/1993 recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali (nuovo art. 727 del Codice penale) che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;
- Art. 638 del C.P. che sanziona l'uccisione e il danneggiamento di animali altrui;
- D.M. 19/04/1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
- L.R. 27 del 07/04/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e successive modifiche ed integrazioni";
- Art. 54 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Regolamento Comunale d'Igiene degli alimenti e delle bevande, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 63 /97;
- Ordinanza sindacale n. 143607 del 22/10/01 " Sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli e altri intrattenimenti";
- Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale di Modena nel 2002;
- Art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;
- D.P.C.M. 28/2/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" pubblicato sulla G.U. 4/3/2003 n. 52;
- Delibera Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente (Servizio Conservazione della Natura - Autorità Scientifica CITES) del 10/05/2000 e successive integrazioni del 2006, in materia di Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L.150/92 e della L. 426/98;
- L.189 del 20/07/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

- L.R. 20 del 1/8/2004 “Norme contro la Vivisezione”;
- L.R. 4 del 9/2/2004 “Disposizioni in materia di pascolo vagante”;
- L.R. 4 del 17/2/2005 “Modifica alla Legge Regionale 1/8/2004 n. 20” (Norme contro la Vivisezione);
- L.R. 5 del 17/2/2005 “ Norme a tutela del benessere animale”;
- Carta Modena
- L.R. 15 del 31/07/2006 “ Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”
- Delibera Giunta Regionale n. 394/2006 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali.
- Ordinanza Ministeriale “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina” (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/08)
- Ordinanza Ministeriale “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani” (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/09)
- Ordinanza Ministeriale “Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 10/01/09) e successive modifiche
- Delibera Giunta Regionale n. 647 del 14/05/07 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica 394/06.
- trattato di Lisbona 2007: Modifiche del trattato sull'Unione Europea e del trattato che istituisce la comunità europea
- L. 201 del 04/11/2010 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.”

Richiesti pareri per quanto di competenza:

- al Servizio Veterinario dell'AUSL di Modena;
- al Comando di Polizia Municipale di Modena;
- al Servizio Affari Legali;
- al Servizio Faunistico della Provincia di Modena;
- all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena;
- al Tavolo per le Politiche Ambientali di Modena (associazioni zoofile e di categoria interessate).

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali

1. Il Comune di Modena ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente Regolamento, al fine di garantire una più adeguata tutela degli animali nel rispetto della normativa vigente in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni precise e specifiche sulla detenzione e tenuta degli animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune ravvisa la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.

2. Il Comune riconosce alle specie animali, il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

3. Il Comune si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali e dell'ambiente, al fine di favorire la corretta convivenza uomo e animali.

4. Al fine di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l'ambiente e per i diritti degli animali nonché di tutelare l'igiene e la salute pubblica, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti. Pertanto, le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

5. Il Comune, in base al Trattato di Lisbona sottoscritto dai 27 Paesi dell'Unione Europea il 20/12/07, sui diritti e la tutela del benessere degli animali, riconosce gli stessi giuridicamente come esseri senzienti.

Art. 3- Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. Al Sindaco, in base all'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979, attraverso i propri organi, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune, in base alla L. 281/91 ("Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"), alla L. 473/93; alla L. 189/04 ed alla L.R. 27/2000 e successive modifiche ("Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"), promuove e disciplina la tutela degli animali nella sua più ampia accezione.

2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale vigente.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

Al fine del presente Regolamento si intendono:

1. ANIMALI DA COMPAGNIA O DA AFFEZIONE: qualunque tipo di animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo esclusivamente per compagnia od affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari.

Sono compresi nella definizione di cui al comma 1 anche:

a) gli esemplari tenuti per tali fini appartenenti a specie esotiche;

b) gli animali impiegati in attività utili all'uomo quali i cani per disabili e gli animali da pet-therapy e da riabilitazione.

2. ANIMALI SINANTROPI: animali appartenenti a specie che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vivono a stretto contatto con l'uomo e dall'uomo ricavano la ragione del sostentamento.

3. ANIMALI SELVATICI: sono animali appartenenti a specie delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizioni di naturale libertà sul territorio nazionale.

4. ANIMALI ESOTICI: sono animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono nei paesi di origine popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

5. FAUNA MINORE: comprende tutte le specie animali presenti sul territorio comunale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in condizioni di naturale libertà, compresi i micromammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.

Art. 6 – Ambito di applicazione

L'applicazione del presente Regolamento è riferita agli animali da compagnia, agli animali sinantropi ed agli animali appartenenti alla fauna minore che si trovano sul territorio comunale, fatta salva ogni disposizione di legge sovra ordinata vigente in materia.

Art. 7 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività inerenti l'allevamento ad uso zootecnico;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione;
 - c) alle specie selvatiche il cui prelievo è regolato dalla Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio" o da altre specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunitarie;
 - d) fauna ittica;
 - d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o del detentore, in adeguate condizioni igienico-sanitarie; dovrà essere inoltre curato ed accudito e fatto visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario. Devono essere forniti regolarmente acqua e cibo secondo le specifiche necessarie per età, specie e razza.
2. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche/comportamentali.
3. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro riproduzione, cura e collocazione della prole.
4. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro custodia, al fine di evitarne la fuga, evitare di esporli a pericoli per la loro incolumità fisica o causare danni a terzi.
5. I proprietari, i possessori o i detentori devono prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.
6. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
7. E' vietato tenere animali costantemente in luoghi che non offrano adeguato riparo alle intemperie e agli agenti atmosferici e ad un naturale alternarsi di luce diurna e oscurità notturna ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.
8. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi in modo continuativo qualora gli spazi a disposizione non siano compatibili con il benessere psico-fisico dell'animale stesso. Le terrazze e i balconi devono essere muniti di cuccia di adeguate dimensioni, regolarmente ripuliti dagli escrementi e avere comunque una adeguata protezione dagli agenti atmosferici (es. coperture, tende ecc).
9. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
11. E' vietato detenere animali in ambienti esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale che possa provocare disturbo all'animale stesso.
12. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
13. E' vietato, nel caso in cui sia indispensabile l'alimentazione con animali vivi, di effettuarla negli spazi ed aree pubbliche e di farlo in pubblico.
14. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, si vieta di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici a fini estetici e di asportare denti al solo fine di limitare l'aggressività dell'animale. In via eccezionale il taglio della coda è consentito nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 10 comma 2 della convenzione di Strasburgo del 3 novembre 1987 e con le modalità ivi previste.
15. E' vietato altresì di tagliare la 1° falange del dito dei gatti e operare la devocalizzazione.

Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00. Le violazioni di cui ai restanti commi comportano una sanzione

amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato e, ove possibile, rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Trasporto

1.E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

2.E' vietato lasciare animali chiusi in veicoli e/o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide, per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. E' proibito trasportare o detenere animali nel baule del veicolo, non collegato con l'abitacolo o comunque in condizioni che non garantiscano una corretta climatizzazione.

3.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 169 e al comma 5 dell'art. 170 del Codice della Strada e successive modifiche, chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

4.Al fine di favorire e facilitare la circolazione di animali da compagnia in città, è possibile per i proprietari con animali a seguito utilizzare i mezzi pubblici, nel rispetto delle norme previste dall'Ente gestore del servizio.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 10 – Addestramento/educazione

1.Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, è vietato educare, addestrare e/o fare gareggiare, anche a fini agonistici, animali ricorrendo a violenze (es. collari elettrici, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti fisici o psichici.

2.È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, qualora questo implichi l'imposizione di comportamenti difforni da quelli tipici della specie, fatto salvo l'esercizio di attività disciplinate da specifiche normative statali o regionali.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 11 - Sterilizzazioni

1.Il privato cittadino, possessore dell'animale, deve provvedere a:

a.Limitare la proliferazione se non vi è la certezza di collocare tutta la cucciolata;

b.Informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.

2. Il Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Diritti Animali promuove ed incentiva, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL e dei veterinari liberi professionisti, campagne a favore del contenimento delle nascite per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo e dei relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

3. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche sia private, devono essere sterilizzate prima dell'adozione.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Art. 12 – Avvelenamento

Come previsto dal Protocollo operativo "Esche e bocconi avvelenati" stilato dal Tavolo di Coordinamento della Prefettura:

1.E' proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia e fatte salve eventuali responsabilità penali, utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche, nocive o irritanti, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplosivo, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.

2.I bocconi ed esche presumibilmente contenenti veleni o sostanze nocive, ritrovati da chiunque nell'ambiente, vanno consegnati all'Ufficio Veterinario AUSL indicando il luogo del ritrovamento.

3.I medici veterinari Liberi Professionisti che operano nel territorio comunale, qualora nel corso della loro attività clinica soccorrano animali da compagnia con sintomatologia da sospetto avvelenamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Veterinario AUSL.

4.Il Sindaco, nelle aree interessate dal ritrovamento di bocconi avvelenati o dalla morte per sospetto avvelenamento di animali, su parere espresso dal Servizio Veterinario AUSL, identifica le aree a rischio apponendovi apposita cartellonistica e provvede, entro 48 ore, a bonificarle.

5.Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'avifauna,

dovrà emanare provvedimenti di moratoria delle attività venatorie e/o altre attività ad esse collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale, contrassegnando la zona con apposita cartellonistica.

Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00

Art. 13 Derattizzazione e Disinfestazione

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, che specifichino il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l'uso di colle riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità.

2. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.

3. Le indicazioni riportate ai commi 2 e 3 valgono anche per attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 14 - Accattonaggio con animali e/o offerta di animali in premio, vincita o omaggio

1. E' vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.

2. E' vietata, in luoghi pubblici, la cessione a qualsiasi titolo di animali. Nella fattispecie di offerta di animali in premio, vincita, o omaggio, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. 5/2005 e successive modifiche. Pertanto le domande di autorizzazione all'attività che includano la presenza di animali non potranno essere accolte dall'Amministrazione.

Le violazioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 464,00. Per le violazioni di cui al comma 2 l'applicazione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a euro 300,00 e la sospensione dell'attività.

Art. 15 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del vigente Regolamento Comunale di Igiene, è consentito l'accesso dei cani accompagnati, nei bar e nei ristoranti, limitatamente agli spazi destinati al pubblico, con esclusione dei servizi igienici, alle seguenti condizioni:

a) Siano tenuti al guinzaglio e muniti di idonea museruola;

b) Siano puliti e, comunque, con il mantello asciutto;

c) Non presentino né ferite né segni di patologie cutanee in atto.

2. Nel caso intenda avvalersi di tale possibilità, il titolare dell'esercizio dovrà apporre all'ingresso dell'esercizio e ben visibile dall'esterno, un idoneo cartello, conforme al modello predisposto dal Comune, riportante le suindicate prescrizioni, nonché l'obbligo, per il detentore del cane, di avere al seguito quanto necessario per fronteggiare ogni inconveniente procurato dal cane durante la sua permanenza all'interno dell'esercizio (deiezioni, salivazione, disturbo, ecc.). Analoga dotazione dovrà essere predisposta presso l'esercizio a cura e spese del titolare, ed essere ivi mantenuta in efficienza.

3. Il detentore del cane è responsabile, in solido con il titolare dell'esercizio, del comportamento e del contenimento dello stesso affinché non rechi disturbo o danno alcuno (abbaiamenti, manifestazioni di aggressività, morsicature, graffi, ecc.) e deve, inoltre, far fronte immediatamente ad ogni inconveniente procurato dal cane.

4. Il detentore del cane è inoltre tenuto alla vigilanza costante sul comportamento dell'animale, nonché al completo ripristino delle condizioni igieniche necessarie.

5. Il titolare dell'esercizio è tenuto a fare allontanare immediatamente il cane dall'esercizio, nel caso si verificano condizioni di pregiudizio alla normale permanenza degli avventori.

6. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della L. 37/74 modificata con la L. 376/88 e con la L. 60/2006.

7. L'accesso degli animali negli Uffici Comunali, ad esclusione delle sale storiche, è subordinato alle indicazioni riportate al comma 1 per i cani e all'uso degli strumenti appositamente indicati per gli altri animali (guinzaglio, trasportino, ecc). In ogni caso, il proprietario o il possessore devono aver cura che non sporchino e che non creino disturbo e danno alcuno. Solo nei casi in cui la presenza di animali possa costituire problema a causa della logistica degli uffici e/o della presenza di un elevato numero di persone che sostano per attesa delle operazioni di sportello, sarà cura dell'ufficio porre apposito cartello di divieto di entrata.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00.

Art. 16 - Inumazione di animali

1. Gli obblighi da rispettare per la sepoltura degli animali d'affezione e il relativo rischio ambientale sono normati dal regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche, secondo il quale le spoglie degli animali da compagnia non possono essere smaltite come comuni rifiuti.

2. Il proprietario deve conferire le spoglie dell'animale in appositi impianti di stoccaggio, allestiti per il successivo incenerimento.

3. In deroga al comma 2, se si possiede un terreno di proprietà (o messo a disposizione da parte di proprietario consenziente) si può procedere direttamente alla sepoltura in terra. Non deve essere un'area pubblica, ad uso pubblico o demaniale ed è necessario che il proprietario o possessore dell'animale consegua un certificato veterinario che escluda il rischio di contagio di malattie infettive trasmissibili all'uomo o ad animali. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Art. 17 – Tutela fauna minore e degli habitat

1. Il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone, mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela, sono:

- tutte le specie appartenenti alla classe degli anfibi;
 - tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei rettili;
 - tutte le specie di micro mammiferi e di chiroteri;
 - tutti i crostacei di specie autoctone;
 - tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
- E' tutelato inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.

3. E' vietato disturbare, catturare, danneggiare e uccidere la fauna minore, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e di danneggiare i microhabitat specifici a cui essi sono legate per la sopravvivenza. E' vietato il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti, fatto salvo le deroghe previste dalla L.R. 15/2006 e successive modifiche.

Può essere consentita la cattura di fauna, a personale autorizzato, ai soli fini di tutela della specie o di tutela degli esemplari interessati, fermo restando le norme nazionali e regionali di tutela. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie. Qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'Ufficio Diritti Animali.

4. E' fatta eccezione per gli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati dall'Amministrazione comunale ai sensi della L.R. 5/2005.

5. E' vietato alimentare la fauna selvatica presente nei parchi e nei giardini pubblici se non in particolari condizioni, previa autorizzazione rilasciata dal Settore Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Diritti Animali.

6. E' fatto divieto di esercitare l'attività di pesca nei laghetti pubblici tranne nei casi appositamente regolamentati.

7. Il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà deve essere effettuato da personale specializzato. Quando questo non sia possibile l'animale recuperato deve essere subito conferito ai Centri Recupero Fauna Selvatica presenti sul territorio, autorizzati dalla Provincia di Modena.

8. E' vietata l'immissione in natura di animali su tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri autorizzati.

9. La pulizia di fontane e laghetti pubblici, con presenza di mammiferi, uccelli, pesci, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione, in anticipo alla data d'inizio dei lavori, al competente Ufficio Diritti Animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Le violazioni di cui ai commi 3, 6, 8 e 9 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le violazioni di cui al comma 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 18 - Controllo dei colombi di città *Columba livia var. domestica* in stato di libertà

1. E' fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi presenti allo stato libero in centro abitato. Fanno eccezione i punti di alimentazione autorizzati dal Settore Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Diritti Animali e controllati dal Servizio Veterinario AUSL.

2. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, a seguito della valutazione ed eventuale prescrizione effettuata dagli organi competenti, di installare sugli stessi, dispositivi idonei ad occludere le aperture con l'esterno e, dove necessario, dissuasori in plastica con punte arrotondate. Tali

dispositivi non dovranno influire negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi (es. civetta, rondine, pipistrelli). Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di eventuali nidi con all'interno piccoli, nel qual caso procedere al recupero dei nidiacei contattando i Centri di Recupero Animali Selvatici riconosciuti, ed effettuare, in seguito, un'accurata pulizia, disinfestazione e disinfezione.

3. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali vinacce, cereali ecc., il cui stoccaggio all'aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo (es. recinzioni, coperture ecc.) necessari ad evitare che ciò si verifichi.

Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le violazioni di cui ai restanti commi del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 19 - Controllo dei muridi e di altri animali infestanti

1. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'AUSL, attiva programmi diretti allo studio e alla gestione delle popolazioni di muridi e altri infestanti.

2. L'amministrazione comunale realizza interventi di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio.

3. L'amministrazione comunale attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano.

4. L'amministrazione comunale incentiva la messa in atto da parte di privati di accorgimenti meccanici di rat-proofing quali:

- a) posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
- c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.

5. Nel caso di costruzione di nuove strutture per animali (rifugi, allevamenti per animali, pensioni) gli stessi dovranno essere circondati da apposita trincea di metri 0,2 di larghezza e metri 0,8 di profondità riempita di ghiaia pietrisco o altro materiale equivalente in modo da impedire l'insediamento di ratti o altri infestanti all'interno della struttura.

Le violazioni di cui al comma 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo di adempiere a quanto previsto nel comma stesso.

Art. 20 – Opere edili, cartellonistica e cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali, sono tenuti a ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dal Settore Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Diritti Animali

2. Le Ditte incaricate all'installazione dei pannelli fonoassorbenti trasparenti devono prevedere un adeguato numero di sagome anticollisione sulle vetrate che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.

3. Qualora un animale venisse accidentalmente rinchiuso in edifici o spazi non accessibili al pubblico (es. strutture in costruzione/ristrutturazione), qualora non sia possibile l'immediata liberazione dell'animale, il proprietario e/o il responsabile del cantiere e' tenuto a segnalarlo al Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Diritti Animali in modo da poter coordinare il recupero dell'animale.

Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Art. 21 - Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente gestite dal Comune, come previsto dalle vigenti norme in materia, i prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti sono costituiti in misura non inferiore al 70% da prodotti provenienti da agricoltura biologica, produzione integrata, prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa. In particolare nei servizi di ristorazione dei nidi d'infanzia, delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1°, è previsto che i prodotti debbano provenire da agricoltura biologica per tutte le tipologie reperibili sul mercato, questo per tutelare maggiormente i piccoli fruitori delle mense in quanto soggetti maggiormente a rischio.

Il Comune dà garanzia di scelta della filiera, quando possibile corta, dei prodotti di produzione biologica, integrata, a indicazione e denominazione di origine, del mercato equo e solidale come ulteriore fattore di sostenibilità ambientale oltre che di tutela della biodiversità. Garantisce inoltre, la possibilità di richiedere un menù privo di carne.

Art. 22 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali presenti sul territorio e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento, previa formale convenzione con il Comune di Modena, fatte salve le competenze specifiche del Servizio Veterinario AUSL e di altri organismi di vigilanza previste dalla normativa vigente.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene con le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 23 – Adozioni

Al momento dell'adozione presso strutture di ricovero pubbliche o private viene fatto sottoscrivere il "Documento d'adozione", quale certificato di acquisizione dell'animale (che deve contenere almeno le informazioni riportate in ALLEGATO A). I cani devono essere provvisti di microchip e iscritti all'anagrafe canina. Con la suddetta sottoscrizione l'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni di salute e benessere e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi all'identificazione e alla registrazione dell'animale stesso.

Il nuovo proprietario sottoscrive anche un consenso informato sulle condizioni sanitarie dell'animale al momento dell'adozione.

Art 24 – Smarrimenti/Ritrovamenti di animali

Oltre all'intervento previsto per legge da parte degli enti competenti (vedi art. 32) è possibile segnalare lo smarrimento/ritrovamento di un animale anche mediante l'uso di volantini che potranno essere collocati in aree private o nei pubblici esercizi in uno spazio messo a disposizione da parte del proprietario consenziente.

TITOLO VI - CANI

Art. 25 - Anagrafe Canina

1. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio in base all'art 7 della L.R. 27/2000 e successive modifiche, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza, entro 30 (trenta) giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

2. I proprietari dei cani, entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip fornito dal Comune o acquistati presso un rivenditore autorizzato. L'identificazione dei cani mediante l'inserimento dei microchips è eseguita dai Servizi Veterinari delle AUSL o da veterinari liberi professionisti. I proprietari dei cani, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere all'Anagrafe Canina l'attestazione veterinaria di identificazione trattenendo l'originale quale documento ufficiale di adempimento agli obblighi di legge.

3. I proprietari sono tenuti a segnalare all'Anagrafe Canina:

- entro 15 (quindici) giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza
- entro 3 (tre) giorni lo smarrimento o la sottrazione del cane.

La comunicazione del decesso, dello smarrimento e del cambio di residenza all'interno del Comune di Modena può essere effettuata telefonicamente, via fax o via posta elettronica all'Ufficio Anagrafe Canina.

Art. 26 – Detenzione

1. Il proprietario, possessore o detentore è responsabile civilmente e penalmente di ogni azione del cane da lui detenuto.

2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

3. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale per permettere all'animale la posizione eretta e la possibilità di girarsi su se stesso, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra e il suolo posto davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale drenante; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Dovrà sempre essere consentito l'accesso all'acqua mantenuta in contenitore collocato all'ombra e in modo tale da non poter essere ribaltato dall'animale.

4. Box e recinti devono avere misure adeguate alle dimensioni dell'animale, disporre di zone sia all'ombra che soleggiate, e consentire l'accesso ad un rifugio. Quando il cane è tenuto alla catena questa dovrà essere di

lunghezza adeguata alle dimensioni del cane e tale da permettere di raggiungere agevolmente la ciotola dell'acqua e del cibo, un rifugio e di disporre di zone sia all'ombra che soleggiate.

5. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.

Le violazioni di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato. Le violazioni di cui ai comma 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

L'accesso ai cani in giardini, parchi ed aree pubbliche è consentito con guinzaglio di lunghezza massima 1,5 mt e museruola al seguito. In ogni caso ai cani, anche se condotti con guinzaglio o museruola, è vietato l'accesso nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 28 - Aree destinate ai cani

I cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, laddove sono individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi a loro destinati, dotati delle opportune attrezzature. Devono comunque sottostare alla vigile responsabilità degli accompagnatori, senza causare danni alle persone, alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali.

Art. 29 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, che potranno essere conferite nei cassonetti o in contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato

Art. 30 - Struttura di ricovero comunale. Canile

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi, vaganti o ritrovati sul territorio comunale sono assicurati dal Comune di Modena mediante apposita struttura di ricovero.

2. I cani vaganti regolarmente identificati, oppure non identificati ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo dietro pagamento, all'Amministrazione Comunale, delle spese di recupero, mantenimento e cura.

3. I cani rinunciati dai proprietari saranno ospitati nella struttura, in base alla disponibilità della stessa, rispettando la lista di attesa istituita con apposito provvedimento e dietro pagamento, all'Amministrazione Comunale, di un onere stabilito.

Art. 31 – Cattura

1. E' fatto divieto di mettere in atto catture di cani randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori competenti individuati da leggi vigenti, salvo comprovata causa di forza maggiore che dovranno comunque essere effettuate con metodi incruenti.

2. Una volta recuperati gli animali saranno ospitati presso le strutture di ricovero competenti per territorio.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

TITOLO V – GATTI

Art. 32 - Definizioni

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita per legge, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure ecc).

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di animali (anche solo una femmina) che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato aventi caratteristiche di scarsa domesticità.

3. Per "referente di colonia", si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline;

4. Per "l'habitat" di una colonia felina, si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 33 – Detenzione

E' vietato detenere gatti legati o rinchiusi in gabbie o contenitori di qualsiasi genere salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario. E' consentito tuttavia l'uso del guinzaglio con pettorina per il movimento ed è obbligatorio l'uso di apposite gabbie o contenitori in caso di trasporto.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 34 - Colonie feline

1. Questa Amministrazione, in sintonia con le disposizioni regionali e con il Documento Tecnico "La gestione della popolazione felina" della Provincia di Modena, tutela il benessere delle colonie feline.

2. Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite e, di conseguenza, riconosciute dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio e le Associazioni di tutela animale del territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato.

3. Sono da considerarsi referenti di colonia solamente coloro che risultano registrati nel censimento e che svolgono la loro opera sulla base delle direttive ed indicazioni comunali.

4. E' vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e spostarli dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari o di tutela dell'incolumità della colonia stessa, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.

5. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di restauro conservativo in aree interessate alla presenza di colonie feline, al fine della salvaguardia e tutela delle stesse, deve, prima dell'inizio dei lavori, contattare il Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Diritti Animali per trovare un'ideale collocazione degli animali. Nel frattempo dovrà essere consentito alle persone riconosciute come referenti della colonia di continuare ad alimentare od accudire gli animali.

6. Il Comune di Modena riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti di colonia, provvedono alla cura e al sostentamento delle colonie feline. A tal fine a queste persone deve essere permesso l'accesso, a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale. L'accesso in proprietà private è subordinato al consenso del proprietario, richiedendo eventualmente la mediazione del Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Diritti Animali per comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti presenti nell'area. I referenti di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e non abbandonando ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo. In caso il referente di colonia non si attenga alle indicazioni ricevute il Comune si riserva la facoltà di revocargli la conduzione della colonia.

7. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

8. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà.

9. I gatti delle colonie feline vengono identificati, a spese del Comune, mediante microchip e sterilizzati a cura del Servizio veterinario AUSL. Qualora per motivi di urgenza o di opportunità sia necessario ricorrere alla sterilizzazione ad opera di Veterinari Liberi Professionisti, i gatti sterilizzati dovranno essere comunque identificati tramite l'inserimento del microchip e l'asportazione di una frazione del padiglione auricolare sinistro (per un immediato riconoscimento al fine di evitare l'inutile cattura di gatti precedentemente sterilizzati). In questo caso i dati relativi alle sterilizzazioni dovranno sempre essere comunicati all'Amministrazione comunale per l'inserimento del censimento di cui sopra.

10. Ai fini di una buona gestione della colonia felina e di quanto previsto per la limitazione delle nascite, il referente di colonia deve attenersi alle indicazioni comunali e collaborare alle catture finalizzate alla sterilizzazione.

Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 35 – Struttura di ricovero comunale. Gattile

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline sono assicurati dal Comune di Modena mediante apposita struttura di ricovero.

2. I gatti vaganti regolarmente identificati, o non identificati ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo dietro pagamento, all'Amministrazione Comunale, delle spese di recupero, mantenimento e cura.

3. I gatti rinunciatosi dai proprietari saranno ospitati nella struttura, in base alla disponibilità della stessa, e dietro pagamento, all'Amministrazione Comunale, di un onere stabilito.

TITOLO VI - ALTRI ANIMALI

Art. 36 - Detenzione ed esposizione di animali selvatici o esotici

1. E' vietato a chiunque mantenere animali selvatici o esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.

2. Per la detenzione in ambienti o locali aperti al pubblico degli animali appartenenti a specie selvatiche o esotiche, si applicano i requisiti minimi di cui all'ALLEGATO B.

3. In caso venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente comma si procede, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'AUSL, a prescrivere formalmente tempi e modalità per l'adeguamento delle condizioni di ricovero.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 37 - Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e la gabbia stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli.

2. E' obbligatorio mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle varie specie di avifauna, quindi nel caso mantenere gli uccelli in coppia o in gruppi.

3. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.

4. E' fatto assoluto divieto di:

a. lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

b. tenere volatili acquatici tipo oche e anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

c. strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

d. mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione;

e. danneggiare o distruggere, imbrattare con qualsiasi sostanza i nidi, limitarne l'accesso, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali presenti nel nido o rifugio ed ai loro genitori.

f. effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;

g. utilizzare dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

5. In caso di restauri e ristrutturazioni è fatto divieto di distruggere nidi di rondine, balestruccio, rondone *sp.*, rapaci diurni, rapaci notturni durante la nidificazione, o di impedirne il regolare accesso ai genitori, fatti salvi casi di comprovati rischi per l'incolumità pubblica. Eventuale deroga sono ammesse in caso di particolare necessità, previo parere favorevole del Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Diritti Animali ed a condizione che sia possibile procedere al recupero dei nidiacei ed alla loro immissione in natura senza pregiudizio per le loro possibilità di sopravvivenza.

6. E' facoltà dell'Amministrazione individuare e censire gli edifici con presenza di colonie particolarmente significative di rondone *sp.* o di balestruccio al fine del mantenimento della popolazione modenese di dette specie. L'inserimento dell'edificio in tale censimento sarà notificato ai proprietari, con obbligo di informazione in caso di successiva cessione. Sugli immobili censiti ai sensi del presente comma ogni intervento di restauro o ristrutturazione dovrà preventivamente acquisire parere favorevole del Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Diritti Animali, che potrà prescrivere le norme di tutela necessarie al mantenimento della popolazione ornitica interessata.

Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 38 - Detenzione e tutela degli equidi

1. Nelle strutture di nuova realizzazione i box per la custodia dovranno avere le seguenti dimensioni minime: lato pari ad almeno il doppio dell'altezza al garrese, e comunque non meno di metri 3,00 x 3,00 per i cavalli e di 2,80 x 2,80 per i pony aumentate a metri 3,00 x 4,00 per fattrici con redo; altezza pari almeno al doppio dell'altezza al garrese. Inoltre si deve garantire, in tutti gli allevamenti, la possibilità per l'animale di sporgere dal box con la testa e di vedere altri cavalli.

2. E' fatto divieto di tenere gli equidi legati in posta, tranne, temporaneamente, in occasione dei concorsi. L'interno del riparo deve avere comunque un fondo di terra e paglia e non di sabbia, non scivoloso e non in pendenza.

3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime solo per quanto riguarda la fattrice con il redo nello stesso box ma l'equide deve disporre giornalmente di spazi ulteriori.

4. Qualora gli equidi siano allevati in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o struttura coperta con fondo in terra, paglia o truciolo, chiusa almeno su tre lati. Devono, inoltre, avere sempre acqua fresca a disposizione e essere nutriti in modo soddisfacente con alimenti idonei e di buona qualità.

5. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri. Lo zoccolo deve essere ben pareggiato e/o ferrato in modo da ottenere l'appiombato e non si devono attuare artifici che creino inutili sofferenze all'animale.

6. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività sportiva deve essere data la possibilità di effettuare una adeguata sgambatura con frequenza almeno giornaliera, salvo condizioni atmosferiche avverse.

7. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a nessun tipo di sforzo eccessivo in relazione ad età, stato di salute e condizione fisiologica (es. cavalle gravide o con redo).

8. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati e asciugati quando non lavorano;

9. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di uno spazio all'aperto che soddisfi le necessità biologiche dell'equide.

10. Il Comune in applicazione della L.R. 05/2005, è tenuto, sentito il parere del Servizio Veterinario, ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, come da Delibera Regionale 394/2006.

Le violazioni di cui ai commi compresi tra il n. 1 e il n. 9 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 39 - Tutela di insetti ed altri animali invertebrati

Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati, ad eccezione di infestazioni di particolare entità o nocive all'uomo o alle specie vegetali o animali.

TITOLO VII – UTILIZZO DI ANIMALI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI.

Art. 40 - Disposizioni generali

1. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche, sia autoctone che esotiche, in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico con o senza scopo di lucro.

2. L'allestimento di manifestazioni, mostre, fiere, esposizioni e serragli sono soggette ad autorizzazione del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Economiche, previo parere tecnico del Servizio Veterinario AUSL competente per territorio, da presentarsi almeno 60 gg. prima, con le indicazioni previste dall'ALLEGATO C.

3. La partecipazione a manifestazioni espositiva di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. I cani di età superiore possono partecipare a suddette manifestazioni a condizione che siano identificati tramite tatuaggio o microchip e relativo documento attestante l'iscrizione all'anagrafe canina di provenienza.

4. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici. Non rientrano nell'esposizione a titolo di richiamo od attrazione le iniziative organizzate da associazioni di cui all'art. 1 L.R. 27/2000, ai fini della promozione dell'adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero.

5. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o boxes separati, facilmente lavabili e disinfettabili. Lo spazio destinato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età, carattere, razza e numero di esemplari detenuti.

Le violazioni di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 129 a Euro 775, la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Nel caso in cui la violazione sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

Le violazioni di cui al comma 3 primo periodo del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le altre violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 41 - Circhi e mostre itineranti

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 40 comma 1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica Cites in merito alla detenzione di specie il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle specie elencate nell'ALLEGATO D nel rispetto dei requisiti strutturali indicati.

2. E' consentita l'esposizione degli animali di cui all'ALLEGATO D a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

3. La struttura che ha intenzione di richiedere l'attendamento presso il Comune deve:

a) compilare un modulo, disponibile presso l'Ufficio Spettacoli Viaggianti, relativo ad informazioni dettagliate sugli animali a seguito del circo, che dovrà ottenere parere favorevole dal Servizio Veterinario competente per territorio.

b) ottenuto il sopraccitato parere favorevole, presentare domanda di attendamento allegando documentazione come da ALLEGATO E.

4. Ai circhi equestri attendati sul territorio del Comune con al seguito animali:

a) è fatto obbligo di assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

b) è fatto obbligo di assicurare l'impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico e animali garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza;

c) è fatto obbligo di disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali;

d) è fatto obbligo di assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

e) è vietato l'utilizzo di animali prelevati in natura;

f) è vietato l'uso del fuoco negli spettacoli con animali;

g) è vietato mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;

h) gli animali non possono essere esibiti fuori dalla struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

i) l'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e del presente regolamento.

Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 129 a Euro 775, la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

Le violazioni di cui al comma 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

TITOLO VIII - ALLEVAMENTO, COMMERCIO, ADDESTRAMENTO E PENSIONE DI ANIMALI A FINI DI LUCRO.

Art. 42 - Allevamento, pensione e commercio.

1. Chiunque intenda attivare un impianto per il commercio degli animali da affezione e ornamentali, ivi compresi gli animali esotici, deve aver presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presso gli uffici comunali competenti, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni. L'attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali per le quali sarà garantita l'effettiva presenza di strutture di ricovero conformi a quanto prescritto dalla norma regionale.

2. Si intende attività di allevamento di cani e di gatti la detenzione, a fini commerciali, di un numero pari o superiore a tre femmine o 10 cuccioli all'anno, così come stabilito dalla L.R. 5/2005.

3. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività (come previsto dall'art. 2 lett. b dell'ordinanza "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani").

4. Le attività commerciali sono obbligate a rispettare le norme per la stabulazione delle singole specie previste nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO G. In particolare nei negozi e nel commercio all'ingrosso di pesci la densità degli stessi e le dimensioni delle vasche possono variare in funzione della adeguatezza degli impianti di depurazione, filtraggio e ossigenazione dell'acqua.

5. Il venditore di animali deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto. Tale documento informativo per gli animali esotici deve essere esposto o facilmente consultabile a chi accede al punto vendita e deve contenere le informazioni di cui all'ALLEGATO F.

6. È vietata a qualsiasi titolo l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi, compresa la sistemazione delle gabbie lungo i marciapiedi ed in particolare modo sotto il sole.

7. È vietata l'esposizione di animali vivi da parte degli esercizi commerciali, al fine di promuovere o pubblicizzare, a qualsiasi titolo, i propri prodotti.

8. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico.

9. È vietata la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente.

10. Gli allevatori e i detentori a scopo di commercio di animali sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta al destinatario della cessione o vendita riportante la descrizione dell'animale e, ove previsto, i suoi dati identificativi. Per quanto riguarda i cani, come da art. 7 comma 4 L.R. 27/2000, è necessario segnalare, entro sette giorni, le cessioni o le vendite ai comuni di residenza degli acquirenti o destinatari. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

11. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali da compagnia a minori di anni 16 senza il consenso espresso dal genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale (art. 6 L.R. 5/2005).

Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le violazioni di cui al comma 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00. Inoltre, agli esercizi nei quali saranno trovate esposte specie per le quali manchi il documento informativo citato, verrà revocata, se non ottemperato nei tempi richiesti, l'autorizzazione per dette specie.

Le violazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le violazioni di cui al comma 10 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00

Art. 43 - Requisiti generali della struttura

1. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di acqua e di cibo.

2. Con atto predisposto dal Settore Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Diritti Animali, a seguito di parere del Servizio Veterinario AUSL, potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.

3. Tali requisiti si applicano anche alla toelettatura, quando compatibili con l'attività svolta.

4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 44 - Requisiti specifici

1. Per la detenzione degli animali di cui al presente Regolamento, ferme restando le disposizioni generali all'art. 8, occorre rispettare i requisiti riportati nell'allegato B e l'allegato G.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 45 - Centri Addestramento ed Educazione cani

1. Chi intende attivare un centro addestramento cani deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presso gli uffici comunali competenti, corredata dalle opportune autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni. Entro 60 gg. Dalla presentazione il servizio veterinario ha facoltà di verifica e l'attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali per le quali sarà controllata l'effettiva presenza di strutture di ricovero conformi a quanto prescritto dalla norma regionale. Alla SCIA dovrà essere allegato il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento. Il presente articolo non è applicabile all'attivazione di specifiche zone e campi di addestramento per i cani da caccia, per i quali si rimanda alle competenze Provinciali ed alla specifica normativa in materia.

2. I centri di addestramento già esistenti dovranno adeguarsi al presente regolamento entro 60 gg dall'entrata in vigore dello stesso.

Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 46 -Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali laddove enunciato secondo la Carta Modena.

2. Quanti vogliono avviare o gestire attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all'Settore Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Diritti Animali, che vigilerà sull'applicazione delle presenti disposizioni.

3. A condurre le attività dovranno essere persone in possesso di idonea qualifica (attestata da certificati di superamento di corsi di formazione specifici).

4. La cura e la salute degli umani dovrà avvenire nel rispetto della salute e dell'integrità degli animali.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono possedere un certificato che ne attesti lo stato sanitario. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. A fine carriera, agli animali dovrà venire assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

Le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.

Art. 47 - Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali

1. L'amministrazione promuove programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico. I programmi possono essere realizzati anche avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e delle associazioni animaliste e zoofile locali e si rivolgono in particolare ai seguenti aspetti:

a) le eventuali conseguenze negative per la salute e il benessere degli animali selvatici, derivanti dall'acquisto o inserimento come animali da compagnia;

b) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;

c) la necessità di scoraggiare la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.

2. L'Amministrazione definisce modalità, tempi e finanziamenti per la promozione di corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Art. 48 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992, n. 116 e Circolare 14.5.2001, n.6). Inoltre, il Comune, in collaborazione con associazioni animaliste operanti sul territorio e allo scopo di limitare il numero di animali impiegati a fini sperimentali, ha approvato un protocollo d'intesa con la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia avente per oggetto "Esperimenti su animali per scopi didattico-dimostrativi".

2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

Art. 49 - Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione

1. Le comunicazioni di progetti sperimentali che prevedono l'utilizzo di animali avanzate dagli Istituti e dalle ditte che operano nel territorio, come da art. 7 D.Lgs. 116/92, vengono raccolte e catalogate dal Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Diritti Animali quale referente comunale.

Art. 50 - Recupero e riabilitazione animali da laboratorio

1. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

2. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali, in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.

3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali recuperati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.

5. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Sanzioni.

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai singoli articoli.

2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve venire nei termini indicati dal verbale di accertamento a far tempo dalla contestazione o dalla notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.

5. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della L.689/81.

Art. 52 - Vigilanza.

1. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali compreso il presente regolamento e quindi provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Servizi Veterinari dell'AUSL, le G.E.V. e le G.E.L., nonché le guardie particolari giurate riconosciute ai sensi dell'art. 6, comma 2, Legge 189/04.

2. Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile

ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, formato tramite i corsi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 27/2000.

Art. 53 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti e/o ordinanze generali.

Art. 54- Entrata in vigore e modificazioni

Il presente Regolamento Comunale entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 55 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in un anno dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Art. 56 – Modifiche Allegati

Modifiche ed integrazioni degli Allegati potranno essere disposte con delibera di Giunta Comunale.

ALLEGATO A: CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO DI ADOZIONE

–Logo Canile/Associazione

–Denominazione/Ragione Sociale, indirizzo e recapiti telefonici Canile

–Dati anagrafici futuro proprietario (precisamente: Cognome e Nome, luogo e data di nascita, residenza, recapiti telefonici, codice fiscale ed estremi documento di identità in corso di validità)

–dati identificativi cane (precisamente: nome, n. microchip, razza, taglia, sesso, data di nascita o età, colore, caratteristiche pelo

–dichiarazione firmata da parte del futuro proprietario relativa all'impegno di mantenere il cane in buone condizioni di benessere e di comunicare all'Anagrafe Canina qualsiasi variazione sullo stato anagrafico del cane (cambio di residenza, variazione di recapito telefonico, cessione, smarrimento o decesso)

ALLEGATO B: INDICAZIONI DETENZIONE ANIMALI

Per le attività commerciali sono valide le seguenti indicazioni:

UCCELLI

Le voliere destinate ad ospitare gli esemplari adulti devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40 con 4 posatoi	0,42	Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h Nella stessa gabbia possono essere ospitati 4 soggetti per la detenzione ordinaria o i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40 con 4 posatoi	0,42	Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h Nella stessa gabbia possono essere ospitati 4 soggetti per la detenzione ordinaria o i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1,00 x 2,50	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2,00 x 4,00*	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi. *Solo per i negozi: è possibile tenere 1 esemplare in 4 mq

MAMMIFERI

Conigli. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m2 per ogni ulteriore esemplare.

Furetti. La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di cm 80x48x60 di altezza. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).

Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Cani della prateria: aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

Scoiattolo: gabbie di almeno 70 x 45 x 60 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbilli: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi: gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia: gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà: gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Manguste e viverridi: aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chiroteri: voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti: (Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.

3) Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.

4) Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti: Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande

larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande

altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

1) una zona rifugio a livello del pavimento.

2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.

3) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.

4) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime:

cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri.

Uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri.

Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

ANFIBI

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

Negli acquari devono essere garantiti:

1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia.

L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.

Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm.

Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm.

In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.

2) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

3) Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.

INVERTEBRATI

Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare.

ALLEGATO C: DOMANDA AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

1) Domanda al Sindaco e relazione tecnica contenete:

- nominativo e telefono del responsabile dell'Organizzazione della manifestazione,
- nominativo e telefono del medico di fiducia dell'organizzazione (per gli interventi di assistenza zoiatrica)
- scopo della manifestazione
- provenienza degli animali (locale, regionale, nazionale e internazionale)
- il luogo preciso dove si effettua la manifestazione (luogo aperto o chiuso)
- planimetria del luogo (anche fatta a mano) con indicati: box di isolamento, servizi igienici, locali utilizzati, box, poste, recinti
- le caratteristiche dei locali e delle attrezzature (devono essere costruiti con materiale a superficie liscia, impermeabile, lavabile, disinfettabile)
- elenco delle specie animali presenti ed il numero per ogni specie
- dislocazione degli animali all'interno dell'area di struttura
- data di inizio e fine della manifestazione
- orari di apertura al pubblico
- modalità di smaltimento delle lettiera, del letame e delle deiezioni (eventuale accordo con l'Azienda che gestisce la raccolta rifiuti)

L'elenco dei documenti e degli elementi che debbono integrare la domanda possono essere omessi in parte, previo accordo col Servizio veterinario, qualora la tipologia della manifestazione consenta una semplificazione della procedura.

ALLEGATO D: ANIMALI PER CUI E' CONSENTITO L'ATTENDAMENTO E RELATIVI REQUISITI STRUTTURALI

Cammello, Dromedario: ricoveri di 12 mq per un singolo esemplare, 6 mq per ogni esemplare in più, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Spazio esterno di 200 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 20 mq per capo in più.

Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti).

Gli animali non devono essere legati a pali.

Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno.

Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Vigogna, guanaco, alpaca, lama: ricoveri di 8 mq per un singolo esemplare, 4 mq per ogni esemplare in più, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 15 mq per capo in più.

Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti).

Gli animali non devono essere legati a pali.

Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno.

Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Zebre: ricoveri 8 mq per animale, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali con almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente.

Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 20 mq per capo in più. Gli animali devono avere libero accesso per almeno 8 ore al giorno.

Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Bisonti, Bufali e altri bovidi selvatici: ricoveri di 25 mq per ogni individuo. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per ogni capo in più con possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie. Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a tre capi, ampliati di 50 mq. per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o riparo di dimensioni adeguate (6 mq per un capo e 12 mq per due capi in su) a consentire la sosta di tutti gli esemplari.

ALLEGATO E: ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ATTENDAMENTO

1. generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito al quale inviare comunicazioni) e numero di codice fiscale
2. copia della licenza rilasciata dal Dirigente Responsabile del Settore Politiche Economiche del comune di residenza, se il richiedente non risiede nel Comune di Modena
3. copia dell'attestazione di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A.
4. copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza valida per il periodo d'insediamento
5. documentazione tecnica richiesta, onde ottenere il parere preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, al quale è subordinato il rilascio della licenza ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S.
6. tipo di struttura che s'intende installare, esatte dimensioni della medesima (comprehensive del numero e misure dei carri abitazione e dei mezzi di carico al seguito), diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e schizzo planimetrico della abituale sistemazione del circo
7. indicazione del soggetto delegato (una sola persona) a mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale per il disbrigo di ogni incombenza necessaria per il rilascio della concessione. In caso di sostituzione del delegato la delega dovrà essere tempestivamente comunicata ai competenti uffici comunali
8. data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune di Modena;
9. planimetria con data e firma a cura di tecnico abilitato;
10. elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
11. piano di emergenza in caso di fuga;
12. dichiarazione del legale rappresentante che il circo non ha ricevuto condanne o rinvii a giudizio per maltrattamento di animali;
13. dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria;
14. dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura.
15. copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 L.150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

ALLEGATO F: CONTENUTO MINIMO DOCUMENTO INFORMATIVO

Per ogni specie di animale esotico posta in vendita indicare in modo chiaro e ben visibile:

- 1)nome comune
- 2)nome scientifico
- 3)durata media di vita
- 4)dimensioni massime raggiunte dagli esemplari adulti
- 5)dimensioni minime consigliate per le strutture di ricovero
- 6)arredi indispensabili per le strutture di ricovero
- 7)temperature minima e massima da mantenere nelle strutture di ricovero
- 8)alimentazione
- 9)divieto di immissione nell'ambiente

ALLEGATO G: DIMENSIONI DEI BOX E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO PER CANI E GATTI

Per le attività commerciali sono valide le seguenti indicazioni:

CANI

1) cani nei negozi (in genere cuccioli e per un limitato periodo di tempo) in box come da delibera regionale n. 394/06, dove sia presente una zona di riposo e di isolamento e la ciotola dell'acqua. Per permanenze in negozio superiori alle 48 ore:

Peso del cane in Kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani mq per ciascun cane	Oltre 3 cani mq per ciascun cane
meno di 10	1,0	2,0	1,0
da 11 a 30	1,5	3,0	1,5
da 30 a 40	2,0	4,0	2,0
più di 40	2,5	5,0	2,5

In caso di difficoltà strutturali insormontabili i gestori dovranno dimostrare di adottare soluzioni organizzative-gestionali tali da consentire la sgambatura in altro modo efficace.

2) cane in pensione o allevamento: negli impianti di nuova apertura, devono essere utilizzati box come da tabella precedente. Per le strutture preesistenti l'adeguamento è previsto nei termini stabiliti all'art. 55 o per ampliamenti e/o ristrutturazioni.

GATTI

1) gatti nei negozi (in genere cuccioli e per un limitato periodo di tempo) in gabbie, dove sul pavimento ci sia spazio per la cassetta igienica da un lato e per la ciotola dell'acqua dall'altro lato, mentre sui ripiani deve essere allestita una zona di riposo e di isolamento. E' fondamentale che il gattino abbia questi spazi ben definiti per evitare nell'età adulta il problema dell'eliminazione inappropriata, spesso dovuta all'abitudine appresa da cuccioli di dormire nella cassetta; lo sviluppo verticale della gabbia permette inoltre di utilizzare al meglio gli arricchimenti ambientali, importanti per lo sviluppo psicofisico. Per permanenze in negozio superiori alle 48 ore:

Peso gatto in kg	Sup. minima m2	altezza minima gabbia cm.	superficie minima gatta e prole m2	superficie minima recinto gatta e prole m2
0-4	1	100	1.5	2
Oltre 4	1.5	100	1.5	2

2) gatti in pensione: per il gatto, animale abitudinario l'allontanamento dall'ambiente familiare è causa di forte stress: per rispettare il più possibile l'etologia dei gatti, negli impianti di nuova apertura, devono essere utilizzate gabbie di almeno 3mq di base per 1,80 m di altezza, con diversi ripiani, giochi e un contenitore parzialmente chiuso dove nascondersi. L'altezza e le dimensioni del box permetteranno all'operatore di effettuare le operazioni di pulizia e di lavaggio in stazione eretta e relativa tranquillità. I gatti di proprietari diversi devono essere tenuti separati. Per le strutture preesistenti l'adeguamento è previsto nei termini stabiliti all'art. 55 o per ampliamenti e/o ristrutturazioni.

Rimangono valide le indicazioni generali e le indicazioni specifiche per i gatti di allevamento e in esposizione della delibera regionale n. 394/06